

## Decisione su opposizione

Oggetto	Disposizione V-3291 del 4 giugno 2013 riguardante la confisca di 2 statuette di avorio d'elefante
Opponente	Gianluca Satta, Via Manzoni 38, 07041 Alghero, Italia

### I. Aspetti formali

1. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV (fino al 31.12.2013: Ufficio federale di veterinaria [UFV]) è, secondo l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RS 453), competente per la valutazione dell'opposizione.
2. Con ricorso del 31 luglio 2013, l'opponente ha fatto opposizione in tempo utile contro la disposizione del 4 giugno 2013 riguardante la confisca di due statuette di avorio d'elefante.
3. L'opponente non ha dato seguito all'ingiunzione di designare un recapito in Svizzera per la presente procedura secondo l'articolo 11b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Di conseguenza è lecito ritenere che egli rinunci a esercitare il suo diritto di essere sentito (Marantelli-Sonanini Vera/Huber Said, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Schulthess 2009, note esplicative sull'articolo 11b, N 18). La mancata comunicazione di un recapito in Svizzera ha inoltre come conseguenza che la presente decisione viene pubblicata nel Foglio federale secondo l'articolo 36 lettera b PA.

### II. Aspetti materiali

#### a) Fatti

La disposizione impugnata si fonda sui seguenti fatti:

1. Il 6 novembre 2012 l'opponente è entrato in Svizzera al valico doganale di Thayngen viaggiando con la sua automobile proveniente dalla Germania. Durante il controllo doganale, sotto il sedile del conducente sono state trovate due statuette di avorio d'elefante, avvolte in carta da giornale e impacchettate in un sacchetto di plastica. L'opponente non è stato in grado di esibire nessuna autorizzazione all'esportazione, rispettivamente all'importazione per le statuette: per questo motivo le statuette sono state sequestrate dagli agenti doganali.
2. Con disposizione del 4 giugno 2013, l'UFV ha confiscato le statuette di avorio. La disposizione è stata notificata all'opponente in via diplomatica. All'opponente è stato ingiunto di designare un recapito in Svizzera per l'ulteriore corrispondenza necessaria; in caso contrario, a partire da quel momento le successive disposizioni e decisioni contro di lui sarebbero state notificate nel Foglio ufficiale.
3. Con lettera del 31 luglio 2013, l'opponente ha impugnato opposizione contro la disposizione di confisca del 4 giugno 2013, pretendendo per analogia la restituzione delle due statuette. Egli non ha tuttavia designato un recapito in Svizzera.

4. Dopo che, passato ancora un certo lasso di tempo, non è stato designato nessun recapito in Svizzera per la presente procedura, la decisione su opposizione viene qui promulgata e pubblicata nel Foglio federale.

#### **b) Considerandi di diritto**

1. Gli elefanti (*Elephantidae* spp.) figurano nell'elenco contenuto nell'allegato I della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453). Per l'importazione e l'esportazione di esemplari di specie figuranti nell'elenco dell'allegato I, oppure di loro parti, è necessaria un'autorizzazione all'importazione e all'esportazione, rispettivamente un certificato di riesportazione del Paese di esportazione, rispettivamente del Paese d'importazione (art. III CITES). Tali autorizzazioni e certificati vengono rilasciati unicamente a condizioni particolari. Per gli oggetti destinati all'uso personale, la Convenzione CITES contempla alcune eccezioni all'obbligo di autorizzazione (art. VII).

2. Nell'opposizione del 31 luglio 2013 viene fatto valere che, nel caso delle due statuette di avorio, si tratta di regali all'opponente da parte dei suoi nonni, i quali le avevano acquistate più di 40 anni prima in Africa. L'opponente spiega che, per la loro valenza affettiva, egli le porta sempre con sé ed è solito lasciarle in automobile sotto il sedile. In analogia, viene fatta valere un'eccezione all'obbligo di autorizzazione per oggetti destinati all'uso personale.

3. Secondo il verbale di accertamento redatto il 6 novembre 2012 dalle autorità doganali, le statuette di avorio si trovavano sotto il sedile del conducente ed erano avvolte in carta da giornale e imballate in un sacchetto di plastica.

L'affermazione dell'opponente secondo cui egli porta sempre con sé le statuette ed è solito tenerle in automobile sotto il sedile, secondo l'USAV va considerata come un'affermazione protettiva. Non è comprensibile il motivo per cui due statuette di avorio che si possiede già da molto tempo e che si pretende di portare sempre con sé, in occasione di un viaggio all'estero debbano venire trasportate *avvolte in carta da giornale e impacchettate in un sacchetto di plastica sotto il sedile del conducente*. Piuttosto è lecito ritenere che l'opponente intendeva portare di nascosto in Italia le statuette di avorio dalla Germania senza l'autorizzazione necessaria per l'importazione e l'esportazione e pertanto non può venire addotta alcuna eccezione all'obbligo di autorizzazione per oggetti destinati all'uso personale.

4. Secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (RU 2007 2661, 2008 4619, 2011 553) vengono confiscati gli esemplari per i quali non è consentito rilasciare autorizzazioni e certificati secondo le disposizioni della Convenzione CITES. Nel caso in esame non sono date le condizioni per un'autorizzazione né per un'eccezione all'obbligo di autorizzazione. La confisca delle statuette risulta quindi essere legittima.

Di conseguenza l'USAV giunge alla conclusione che l'opposizione del 31 luglio 2013 deve essere respinta.

**L'USAV riconosce:**

1. L'opposizione è respinta e la disposizione del 3 giugno 2013 viene confermata.
2. L'opponente deve pagare i costi della procedura pari a 250.00 CHF. L'importo va versato entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui la presente decisione è passata in giudicato, con la menzione «Decisione su opposizione Satta» sul conto postale 30-6562-4, IBAN: CH51 0900 0000 3000 6562 4, Swift: POFICHBEXXX, n. di clearing (BC): 90000.

*Indicazione del rimedio giuridico*

Contro questa decisione può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 31 segg. in combinato disposto con l'art. 50 PA). L'atto scritto di ricorso deve contenere la domanda, la sua motivazione (con l'indicazione dei mezzi di prova) e la firma del ricorrente; devono essere allegati la decisione impugnata e i mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

21 ottobre 2014

Ufficio federale  
della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV:

Lisa Bradbury  
Affari internazionali  
Conservazione delle specie